

CASSAZIONE/ Pagamenti Inps, c'è reato se spira l'ultimo giorno buono per adempiere

Il manager paga se in carica

Omessi versamenti: dimissioni ante scadenza salvifiche

DI VALERIO STROPPA

Il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali si consuma alla scadenza del termine ultimo per effettuare il pagamento. Non può essere quindi chiamato a rispondere l'amministratore di un'azienda che si è dimesso dalla carica prima dello spirare di tale termine. Il principio è stato battuto dalla 3ª sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 29651/18, depositata il 2 luglio 2018.

La Suprema corte ha assolto l'ex rappresentante legale di una società, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis del d.l. n. 463/1983. In particolare i pm contestavano l'omesso versamento delle ritenute Inps per il mese di luglio 2010. L'amministratore si era dimesso dalla carica il 5 agosto 2010 e per questo motivo sosteneva di non poter essere oggetto

Ex soci, le pendenze pesano sempre

Gli ex soci rispondono dei debiti tributari della società anche se al momento della liquidazione della stessa le pendenze con il fisco non erano definitive. In caso contrario si avrebbe un «ingiustificato sacrificio dei creditori», rappresentati in questo caso dall'erario. A stabilirlo è stata la 6ª sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 17243/18, depositata lo scorso 2 luglio.

Il caso vedeva coinvolto un contribuente, già socio di una srl cancellata dal registro delle imprese nel 2009. Nel 2012 l'Agenzia delle entrate notificava agli ex soci avvisi di accertamento per l'anno 2006, relativi a rettifiche Ires, Irap e Iva dovute dalla società. Secondo l'imprenditore, l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2495 del codice civile e dall'articolo 36 del dpr n. 602/1973 non poteva trovare

applicazione, in quanto al momento della chiusura dell'azienda il titolo di credito del fisco non era «certo e definitivo». Diverso però il parere degli ermellini, secondo i quali «l'estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa di trasferiscono in capo ai suoi soci». La Ctr Emilia-Romagna, secondo la Suprema corte, ha «fatto malgoverno» di tale principio, «escludendo il soddisfacimento dei crediti erariali nell'ipotesi di loro non esecutività al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese». Da qui la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Ctr bolognese.

Valerio Stroppa

© Riproduzione riservata

sione del versamento». Nel caso in esame, tuttavia, la tempistica dei fatti «esclude di per sé ogni responsabilità quanto all'omissione relativa al luglio 2010», osservano gli ermellini. Poiché il versamento doveva avvenire entro il 16 agosto e il ricorrente non era più il rappresentante legale dell'azienda a far data dal 5 agosto, «l'eventuale omissione deve essere addebitata a colui che, per legge, era tenuto a effettuare il pagamento alla scadenza medesima». Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, nella parte relativa all'omissione contributiva, per non aver l'imputato commesso il fatto.

© Riproduzione riservata

dell'addebito per il mese in questione, dal momento che la scadenza per il pagamento dei contributi era fissata per il giorno 16 agosto.

L'interpretazione trova concordi i giudici di legittimità, che richiamano

principi già affermati a proposito di omessi versamenti di ritenute fiscali (sentenze n. 53158/2014 e n. 12248/2014). In particolare, non risponde del reato «chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è

poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omis-



I testi delle decisioni sul sito www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi

Decreto del Mineconomia in Gazzetta

Bingo in remoto per sette giorni

DI PASQUALE QUARANTA

Il bingo con partecipazione a distanza può essere offerto, in conformità con le modalità definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per sette giorni alla settimana senza limitazione di orario, dai concessionari di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzati all'esercizio e alla raccolta del bingo a distanza. È quanto prevede il decreto del ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato il 2 luglio 2018 in *Gazzetta Ufficiale*, istitutivo del regolamento che disciplina il gioco del bingo con partecipazione a distanza. Il provvedimento chiarisce che, con futuri interventi normativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, saranno definite anche le condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e le modalità

di partecipazione oltre che ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina tecnica. In materia fiscale invece, al gioco del bingo a distanza verrà applicata un'imposta unica decisa, ai sensi del comma 945 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208, nella misura del 20% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risulteranno restituite al giocatore. Inoltre viene stabilito che il compenso per il controllore centralizzato del gioco è stabilito nella misura dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle. Infine, con ulteriori misure dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno definite: le modalità di versamento dell'imposta unica sentito il dipartimento della Ragioneria generale dello stato; l'importo minimo da destinare al montepremi; l'importo da destinare al jackpot e la misura del compenso del concessionario.

© Riproduzione riservata

CONIUGI NON SEPARATI LEGALMENTE

Dimore diverse, esenzione Ici ko

Se marito e moglie dimorano abitualmente in due immobili diversi, e non sono separati legalmente, nessuno dei coniugi ha diritto a fruire dell'esenzione Ici riconosciuta dalla legge per l'abitazione principale. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 12050 del 17 maggio 2018.

Per la Cassazione, un'abitazione può essere ritenuta principale soltanto se nella stessa dimorano sia il contribuente che i suoi familiari, con la conseguenza che «per il sorgere del diritto alla detrazione non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell'unità immobiliare se il coniuge, non separato legalmente, dimori altrove». L'articolo 8 decreto legislativo 504/1992, che disciplinava l'esenzione Ici, riconosceva l'esenzione per l'immobile adibito a dimora del contribuente e dei suoi familiari.

Sulla questione si sono espressi in maniera diversa giudici di legittimità e di merito. Per esempio, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, quarta sezione, con la sentenza 692/2017, ha stabilito che se uno dei coniugi risiede per motivi di lavoro in un comune diverso da quello in cui dimorano i propri familiari, non perde il diritto all'esenzione Ici per l'immobile adibito ad abitazione principale. Gli impegni di lavoro, infatti, giustificano una frattura della convivenza abituale all'interno della stessa casa, ma non fanno venir meno la destinazione ad abitazione principale della

famiglia dell'unità immobiliare.

Va posto in rilievo che la nozione di prima casa per l'Imu è un po' diversa rispetto a quella prevista per l'Ici dal citato articolo 8. In base a quanto disposto dall'articolo 13 del dl 201/2011, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Tuttavia, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo

familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione. In presenza delle condizioni di legge gli immobili adibiti ad abitazione principale sono esenti, tranne quelli iscritti nella categoria catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione.

Sergio Trovato

© Riproduzione riservata



La Corte di cassazione

Tantissime opportunità di lavoro nel settore della Finanza con Milano Finanza. Visita il nostro sito [carriere.milanoфинanza.it](http://www.carriere.milanoфинanza.it)

MILANO FINANZA

in collaborazione con FINANCIAL CAREERS